

COVEA FLEET S.A.

del Gruppo COVEA

INCIRCOLO

Sicurezza a tutto tondo



CONTRATTO DI ASSICURAZIONE

per i danni al veicolo

(in applicazione alla polizza collettiva n.7610071)

FASCICOLO INFORMATIVO

Il presente Fascicolo Informativo contenente:

1. la Nota Informativa all'Assicurato/Contraente, comprensiva di Glossario
2. le Condizioni di Assicurazione
3. il Modulo di Adesione

deve essere consegnato all'Assicurato/Contraente prima della sottoscrizione del contratto e, ove prevista, della proposta di assicurazione

AVVERTENZA: Prima della sottoscrizione, leggere attentamente la Nota Informativa

NOTA INFORMATIVA ALL'ASSICURATO (ai sensi dell'art. 185 del Decreto Legislativo 07 settembre 2005, n.209 - "Codice delle Assicurazioni Private", delle circolari ISVAP N. 303 del 2 giugno 1997, n. 502/D del 25 marzo 2003 e n. 518/D del 21 novembre 2003 e del Regolamento ISVAP N. 35 del 6 maggio 2010.).

La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'IVASS. L'Assicurato deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza.

A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

1. Informazioni generali

COVÉA FLEET S.A., appartenente al Gruppo Covéa con sede legale e direzione generale in Francia, 160 Rue Henri Champion – 72035 LE MANS Cedex 1, tel. +33 243475700, sito internet: www.covea-fleet.fr, email: contacts@covea-fleet.fr, iscritta nel Registro delle Imprese di Le Mans al n. B.342815339 e ammessa ad operare in Italia in regime di libera prestazione di servizi con numero di iscrizione all'Elenco Imprese n. II.00467 del 3 gennaio 2008 e codice Ivass Impresa n.10709 ed è soggetta al controllo della ACPR-Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution - Secteur Assurances, 61 rue Taitbout 75009 Paris.

2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'Impresa

Capitali propri 275.972.064 euro di cui per capitale sociale 93.714.549 euro e per riserve 82.293.195 euro. L'indice di solvibilità riferito alla gestione danni è pari al 241% (tale indice rappresenta il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente).

B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

Il contratto non prevede tacito rinnovo. Le garanzie decorrono dalle ore 24:00 del giorno di erogazione o perfezionamento del finanziamento, purché sia stato pagato il premio, rimangono in vigore per le annualità scelte dall'Assicurato e in ogni caso si intenderanno risolte contestualmente alla perdita totale e definitiva del Veicolo assicurato (v. art. 1.2 delle Condizioni di Assicurazione).

3. Coperture assicurative offerte – Limitazioni ed esclusioni

Le coperture assicurative offerte garantiscono contro i danni materiali e diretti conseguenti alla perdita o al danneggiamento di autoveicoli oggetto di un finanziamento o contratto di locazione finanziaria da parte di FIDITALIA S.p.A.

L'Assicurato potrà scegliere tra i seguenti prodotti disponibili:

1. **PRODOTTO BASE** (vedi art. 2.1.1 delle Condizioni di Assicurazione), in alternativa ai prodotti A, B e C, copre i danni totali a seguito di FURTO o RAPINA e di INCENDIO;
2. **PRODOTTO A** (vedi artt. 2.1.2 delle Condizioni di Assicurazione), in alternativa ai prodotti BASE, B e C, copre i danni totali o parziali a seguito di FURTO o RAPINA e di INCENDIO (incluso il RICORSO TERZI e il RISCHIO LOCATIVO)
3. **PRODOTTO B** (vedi artt. 2.1.3 delle Condizioni di Assicurazione), in alternativa ai prodotti BASE, A e C, copre i danni totali o parziali a seguito di FURTO o RAPINA e di INCENDIO (incluso il RICORSO TERZI e il RISCHIO LOCATIVO) e comprende ATTI VANDALICI - CALAMITÀ NATURALI - altre GARANZIE ACCESSORIE DANNI - CRISTALLI così come le prestazioni di ASSISTENZA (vedi Norme della Sezione Assistenza)
4. **PRODOTTO C** (vedi artt. 2.1.4 delle Condizioni di Assicurazione), in aggiunta alle garanzie prestate con il prodotto B, copre la garanzia KASKO

Avvertenza: non sono assicurabili i veicoli intestati ad aziende di autonoleggio senza conducente. Del pari non sono assicurabili i veicoli per i quali siano trascorsi più di 8 anni dalla data di 1^a immatricolazione all'effetto della copertura, né quelli di valore inferiore a 4.000,00 euro o superiore a 100.000,00 euro.

Avvertenza: le Condizioni di Assicurazione prevedono i casi nei quali il risarcimento del danno è escluso o limitato (vedi art. 2.3 delle Condizioni di Assicurazione)

Avvertenza: le Condizioni di Assicurazione prevedono Franchigie, Scoperti e massimali la cui applicazione può ridurre l'ammontare del risarcimento (vedi art. 2.4 e 2.7 delle Condizioni di Assicurazione).

"Franchigia" è la parte dell'ammontare del danno, espressa in cifra assoluta, che resta a carico dell'Assicurato.

Ad esempio:	danno	1.000,00
	franchigia	100,00
	risarcimento	900,00

"Scoperto" è la parte dell'ammontare del danno, espressa in percentuale, che resta a carico dell'Assicurato.

Ad esempio:	danno	1.000,00
	Scoperto 15%	150,00
	risarcimento	850,00

Se per lo Scoperto è previsto un importo minimo, tale importo rappresenta la parte che rimane in ogni caso a carico

dell'Assicurato.

Ad esempio:	danno	1.000,00
	Scoperto 15% col minimo di 500,00	500,00
	risarcimento	500,00

“Limite di risarcimento” (o massimale) è la somma massima con la quale può essere risarcito il Danno.

Ad esempio:	danno	1.000,00
	limite di risarcimento	450,00
	risarcimento	450,00

4. Dichiarazioni dell'Assicurato in ordine alle circostanze del rischio – Nullità

Avvertenza: dichiarazioni false, inesatte o reticenti sulle circostanze del rischio rese in sede di conclusione del Contratto potrebbero comportare effetti sulle prestazioni assicurative (vedi art. 1.5 delle Condizioni di Assicurazione) nonché la cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

5. Aggravamento e diminuzione del rischio

L'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento o diminuzione del rischio (ad esempio in base all'art. 1.4 delle Condizioni di Assicurazione può costituire aggravamento del rischio la variazione della residenza o della sede del proprietario/locatario del veicolo, con la conseguenza che, in caso di Sinistro avvenuto in assenza di detta comunicazione, se il premio previsto per la nuova residenza del proprietario/locatario del veicolo risulta essere superiore a quello pagato dal Contraente, varrà il disposto dell'art. 2.9).

6. Premi

Il premio per l'intera durata è versato in unica soluzione all'inizio dell'assicurazione dal contraente tramite bonifico bancario.

Sono previsti i seguenti mezzi di pagamento dei premi:

1. assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all'Impresa di assicurazioni o all'intermediario, espressamente in tale qualità;
2. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento, bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico, addebiti su conti correnti o carte di credito dell'Assicurato, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti di cui al punto 1;
3. denaro contante, con il limite di 750,00 € annui.

Costi

Il premio è comprensivo delle spese relative all'intermediazione e alla gestione del contratto di assicurazione.

La quota parte percepita in media dal Contraente in qualità di intermediario è pari al 26,43% del premio lordo pagato all'Assicurato, mentre le spese di gestione percepite in media dalla Società (compresa la gestione dei contratti e dei sinistri) è pari al 21,94% del premio lordo pagato dall'Assicurato. Esempio pacchetto BASE: premio unico anticipato comprese imposte €1.000, commissione percepita dall'intermediario €264,30 e spese di gestione (compresa la gestione dei contratti e dei sinistri) €219,40.

Avvertenza: in caso di estinzione anticipata o di trasferimento del finanziamento la Società restituisce all'Assicurato la parte di premio pagato relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria, salvo che l'Assicurato abbia richiesto alla Società di fornire la copertura assicurativa fino alla scadenza contrattuale (v. art. 1.8 delle Condizioni di Assicurazione).

7. Rivalse

La Società si riserva il diritto di rivalersi sul responsabile del sinistro. In ogni caso la rivalsa non viene esercitata nei confronti dell'Assicurato, salvo quanto previsto all'art. 2.3- Danni esclusi delle Condizioni di Assicurazione.

8. Diritto di recesso

Avvertenza: Per il **diritto di recesso da parte** della Società in caso di Sinistro, nonché per gli effetti che ne conseguono v. art. 1.3 delle Condizioni di Assicurazione.

Avvertenza: In particolare, **in caso di durata pluriennale l'Assicurato ha la facoltà di recedere annualmente dal contratto con preavviso di sessanta giorni** (v. art. 1.8 delle Condizioni di Assicurazione).

9. Prescrizione dei diritti derivanti dal contratto

I diritti derivanti dal contratto si prescrivono nel termine di due anni a decorrere dal giorno in cui si è verificato il fatto sul quale il diritto si fonda (vedi art. 2952 c.c.).

10. Legge applicabile al contratto

Premesso che le Parti hanno la facoltà di assoggettare il contratto ad una diversa legislazione, ferma la prevalenza delle disposizioni specifiche in materia di assicurazione obbligatoria nonché delle norme imperative nazionali, viene indicata come opzione

l'applicazione della Legge Italiana (vedi art. 1.10 delle Condizioni di Assicurazione).

11. Regime fiscale

Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio, al contratto e agli atti da esso dipendenti, sono a carico dell'Assicurato anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società (vedi art. 1.9 delle Condizioni di Assicurazione).

L'aliquota di imposta applicata al contratto è pari al 13,5% (di cui 1% al Fondo Nazionale Anti-racket).

C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI

12. Sinistri – Liquidazione dell'Indennizzo

Avvertenza: I sinistri debbono essere denunciati entro tre giorni, con le modalità indicate all'art. 2.5 delle Condizioni di Assicurazione. Le prestazioni di Assistenza devono essere richieste immediatamente, con le modalità indicate all'art. R. sezione Assistenza delle Condizioni di Assicurazione.

Le procedure di liquidazione sono indicate in dettaglio negli artt. 2.7, 2.8 e 2.9 delle Condizioni di Assicurazione.

La gestione dei sinistri "Danni" è affidata a MACH 1 s.r.l. – via F. Turati n. 8, 20121 Milano tel. +39 02 87087200, fax +39 0272010006.

La gestione dei sinistri "Assistenza" è affidata a INTER PARTNER ASSISTANCE S.A. RAPPRESENTANZA PER L'ITALIA. Per maggiore dettaglio si rinvia alle Norme della Sezione Assistenza.

13. Reclami

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei Sinistri devono essere inoltrati per iscritto a: Centro Assistenza Clienti COVÉA FLEET – Via Filippo Turati, 8 - 20121 MILANO, Numero verde 800-196920 (dall'estero +39 0287087200) attivo dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 17.30 – fax +39 0289015828 – email: info@mach-1.it.

Qualora l'esponente non si ritenesse soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'IVASS - Servizio tutela degli utenti, Via del Quirinale, 21 00187 Roma oppure all'Autorité de Contrôle Prudenciel et de Résolution - Secteur Assurances, 61 rue Taitbout 75009 Paris, chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET e, in ogni caso, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l'attribuzione delle responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

Avvertenza: è comunque possibile rivolgersi anche all'Autorità Giudiziaria.

14. Arbitrato

Non è previsto il ricorso all'arbitrato.

Covéa Fleet S.A. è responsabile della veridicità e della completezza di dati e notizie contenuti nella presente Nota Informativa.

COVEA FLEET S.A.

Il rappresentante legale

Bruno ODOUX



GLOSSARIO

Le definizioni, il cui significato è riportato di seguito, nel testo contrattuale sono evidenziate in carattere *corsivo*.

ASSICURATO

La persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dall'*assicurazione* e che, ottenuto il finanziamento, aderisce alla polizza collettiva n. 7610071. In caso di locazione finanziaria: Fidelity (Locatore) o il *Locatario* che abbia aderito alla *polizza*, per quanto di loro interesse.

ASSICURAZIONE

Il contratto di *assicurazione*.

CENTRALE OPERATIVA

La Centrale telefonica di INTER PARTNER ASSISTANCE S.A. RAPPRESENTANZA PER L'ITALIA (per il Servizio Assistenza) è la struttura costituita da personale tecnico e medico, in funzione 24 ore su 24 tutti i giorni dell'anno, che, in virtù di specifica convenzione sottoscritta con la Società, per incarico di quest'ultima provvede al contatto telefonico con l'Assicurato e organizza ed eroga le prestazioni di Assistenza previste qui di seguito.

CENTRI CONVENZIONATI

Le carrozzerie e le officine meccaniche che hanno sottoscritto specifiche convenzioni con la Società.

CERTIFICATO DI ASSICURAZIONE

Documento che riporta i dati anagrafici dell'*Assicurato* e quelli necessari alla gestione del contratto, il *premio*, le garanzie prestate e la loro durata, i dati identificativi del *veicolo* assicurato e la sottoscrizione per conferma dell'attivazione delle garanzie da parte della Società.

CONDUCENTE

La persona fisica che pone in circolazione il *veicolo* con il consenso del *proprietario/locatario*.

CONTRAENTE

La persona giuridica che stipula la polizza collettiva n. 7610071 e più precisamente Fidelity S.p.A via G. Silva n. 34, Milano in qualità di erogante il finanziamento e iscritta alla sezione D RUI IVASS D000026922.

DANNO PARZIALE

Danno di importo inferiore al 75% del valore assicurato.

DANNO TOTALE

Danno di importo uguale o superiore al 75% del valore assicurato. A titolo esemplificativo si considerano *danno totale* il furto o rapina senza ritrovamento; la distruzione del *veicolo* a seguito di incendio o di altro evento rientrante nelle garanzie di *polizza*; il *danno parziale* di importo pari o superiore al 75% del valore assicurato.

FRANCHIGIA

Parte prefissata del danno indennizzabile che resta a carico dell'*Assicurato*.

INDENNIZZO / RISARCIMENTO

La somma dovuta dalla Società in caso di *sinistro*.

IVASS

Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, presieduto dal Direttore Generale della Banca d'Italia. Tale Istituto opera sulla base dei principi di autonomia organizzativa, finanziaria e contabile, oltre che di trasparenza ed economicità, per garantire la stabilità e il buon funzionamento del sistema assicurativo e la tutela dei consumatori. A far data dal 1° gennaio 2013 l'IVASS è succeduto in tutti i poteri, funzioni e competenze dell'ISVAP.

LOCATARIO

Chi ha sottoscritto con Fidelity un contratto di locazione finanziaria per l'autoveicolo oggetto della presente *assicurazione*.

MACH 1

MACH 1 s.r.l., via F. Turati 8, 20121 Milano (numero verde 800 178045), agenzia di assicurazione alla quale la Società ha affidato la gestione dei contratti e dei sinistri.

PARTI

L'*Assicurato* e la Società.

POLIZZA

I documenti che provano il contratto di *assicurazione*, costituiti da questa Nota Informativa, dalle Condizioni di assicurazione e dal Certificato di assicurazione, emessi in applicazione alla polizza collettiva n. 7610071, stipulata con la Società, le cui condizioni sono contenute nel presente Fascicolo Informativo.

PREMIO

La somma dovuta alla *Società*.

PROPRIETARIO DEL VEICOLO

L'intestatario al Pubblico Registro Automobilistico (PRA) o colui che possa legittimamente dimostrare la titolarità del diritto di proprietà.

RELITTO

Veicolo con danni superiori al 75% del proprio valore al momento del *sinistro*.

RESIDENZA

Luogo in cui il *proprietario* od il *locatario* del *veicolo* ha stabilito la *residenza* anagrafica o la sede legale.

SCOPERTO

La parte del danno, espressa in percentuale, che rimane a carico dell'*Assicurato*.

SINISTRO

Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'*assicurazione*.

SOCIETÀ

La Compagnia di Assicurazioni COVEA FLEET S.A.

VEICOLO

Il *veicolo* a motore assicurato. Si considerano parte integrante del *veicolo*: le targhe, la ruota di scorta e gli attrezzi di dotazione, gli optional di normale uso incorporati o fissi, nonché gli antifurti satellitari ed i fonoaudiovisivi, installati direttamente dalla Casa Costruttrice o dalla Concessionaria, purché dettagliatamente esposti nella fattura di acquisto.

VEICOLO NUOVO

Veicolo immatricolato da non più di 365 giorni. Il *veicolo* non deve aver subito passaggi di proprietà. La prima immatricolazione alla Concessionaria e la successiva voltura non viene considerata passaggio di proprietà.

VEICOLO USATO

Veicolo che ha subito più passaggi di proprietà senza tener conto della prima immatricolazione alla Concessionaria, oppure immatricolato da più di 365 giorni.

FAC SIMILE

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Le clausole contrattuali che indicano decadenza, nullità o limitazioni delle garanzie ovvero oneri a carico del *Contraente* o dell'*Assicurato* sono evidenziate mediante carattere grassetto.

NORME COMUNI A TUTTE LE GARANZIE

1.1 ESTENSIONE TERRITORIALE

L'*Assicurazione* è valida per Sinistri verificatisi sul territorio dell'Italia geografica, Norvegia, Islanda, Liechtenstein, Croazia, Principato di Monaco, Svizzera, Andorra nonché sul territorio di tutti i Paesi facenti parte del sistema della Carta Verde.

1.2 DECORRENZA E DURATA DELLA ASSICURAZIONE

Le garanzie prestate con la presente *assicurazione* decorrono dalle ore 24.00 del giorno di erogazione del prestito, ossia quando è stata regolarmente perfezionata l'operazione di finanziamento con Fiditalia, che si occuperà di versare direttamente alla *Società* il premio dovuto, e rimangono in vigore per il periodo indicato sul *certificato di assicurazione* e in ogni caso si intenderanno risolte contestualmente alla perdita totale e definitiva del veicolo assicurato.

1.3 RECESSO IN CASO DI SINISTRO

Dopo ogni denuncia di *sinistro* e fino al 60° giorno dalla definizione dei rapporti fra le *Parti*, la *Società* ha la facoltà di far cessare la garanzia mediante lettera raccomandata e con preavviso di 30 giorni, tenendo a disposizione dell'*Assicurato* la parte di *premio*, al netto delle tasse, relativa al periodo di rischio non corso. Questa facoltà non sarà esercitata nei confronti di *Assicurati* qualificabili come «consumatori», intendendosi per tali le persone fisiche che agiscono per fini che non rientrano nel quadro delle proprie attività professionali.

1.4 VARIAZIONE DELLA RESIDENZA DEL PROPRIETARIO/LOCATARIO DEL VEICOLO

Il *premio* è determinato anche sulla base della *residenza* o della sede legale del *proprietario del veicolo* o del *Locatario*, in caso di Leasing. L'*Assicurato* è tenuto a dare immediata comunicazione alla *Società* del cambiamento di *residenza* del *proprietario/locatario* intervenuto in corso di contratto. Nel caso di *sinistro* avvenuto in assenza di detta comunicazione, se il *premio* previsto per la nuova *residenza* del *proprietario/locatario del veicolo* risulta essere diverso da quello pagato dal *Contraente*, varrà il disposto del successivo art. 2.9.

1.5 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'*Assicurato* relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'*indennizzo* nonché la stessa cessazione dell'*assicurazione*, ai sensi degli artt.1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

1.6 AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO

L'*Assicurato* deve dare comunicazione scritta alla *Società* di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla *Società* possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'*indennizzo* e la stessa cessazione dell'*assicurazione* ai sensi dell'art. 1898 Cod. Civ..

1.7 MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Le eventuali modificazioni all'*assicurazione* devono essere provate per iscritto.

1.8 RISOLUZIONE ANTICIPATA

In caso di estinzione anticipata del finanziamento/locazione finanziaria, salvo che l'*Assicurato* richieda alla *Società* di fornire la copertura fino alla scadenza contrattuale, si attua anche la risoluzione anticipata della *polizza*. La *Società* restituirà all'*Assicurato* la parte di premio pagata e non goduta (al netto delle imposte) calcolata in funzione degli anni e frazioni di anno mancanti alla scadenza della copertura.

Per durate pluriennali, l'*Assicurato* ha facoltà di recedere dal contratto di *assicurazione* annualmente con preavviso di 60 gg.

In ogni caso l'*assicurazione* si risolve contestualmente alla perdita totale e definitiva del veicolo assicurato.

1.9 IMPOSTE E TASSE

Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al *premio*, al contratto ed agli atti da esso dipendenti, sono a carico dell'*Assicurato*.

1.10 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per quanto non espressamente regolato dal presente contratto valgono le norme della Legge Italiana.

NORME DELLA SEZIONE - DANNI

QUALI DANNI SI ASSICURANO

2.1 DANNI MATERIALI E DIRETTI

La *Società* indennizza i danni materiali e diretti per la perdita o il danneggiamento del *veicolo* causati da eventi previsti dalle garanzie riportate in uno dei prodotti sottoelencati che siano indicati nel *certificato di assicurazione*:

2.1.1 PRODOTTO BASE

A) FURTO

Furto o rapina del *veicolo*.

La garanzia è operante a condizione che il *veicolo*, al momento del furto, sia regolarmente chiuso a chiave ed è limitata al solo danno totale.

B) INCENDIO

Incendio, fulmine, esplosione e scoppio.

La garanzia è limitata al solo **danno totale**.

2.1.2 PRODOTTO A

A) FURTO

Furto o rapina, consumato o tentato, compresi i danni subiti dal *veicolo* durante la circolazione dopo il furto o la rapina. Sono compresi i danni causati al *veicolo* dai ladri in occasione del furto o del tentativo di furto del bagaglio o altri oggetti trovantisi sul *veicolo*.

La garanzia è operante a condizione che il *veicolo*, al momento del furto, sia regolarmente chiuso a chiave.

B) INCENDIO

Incendio, fulmine, esplosione e scoppio.

La Società tiene inoltre indenne l'Assicurato delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, **fino alla concorrenza di € 155.000,00 per sinistro**, per i danni involontariamente cagionati dall'incendio, fumo, esplosione o scoppio del *veicolo* non in circolazione:

- a cose di terzi (RICORSO TERZI);
- al locale utilizzato come autorimessa, condotto in locazione dal *proprietario* del veicolo assicurato (RISCHIO LOCATIVO).

2.1.3 PRODOTTO B

A) FURTO

Furto o rapina, consumato o tentato, compresi i danni subiti dal *veicolo* durante la circolazione dopo il furto o la rapina. Sono compresi i danni causati al *veicolo* dai ladri in occasione del furto o del tentativo di furto del bagaglio o altri oggetti trovantisi sul *veicolo*.

La garanzia è operante a condizione che il *veicolo*, al momento del furto, sia regolarmente chiuso a chiave.

B) INCENDIO

Incendio, fulmine, esplosione e scoppio.

La Società tiene inoltre indenne l'Assicurato delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, **fino alla concorrenza di € 155.000,00 per sinistro**, per i danni involontariamente cagionati dall'incendio, fumo, esplosione o scoppio del *veicolo* non in circolazione:

- a cose di terzi (RICORSO TERZI);
- al locale utilizzato come autorimessa, condotto in locazione dal *proprietario* del veicolo assicurato (RISCHIO LOCATIVO).

C) ATTI VANDALICI

Atti vandalici e dolosi in genere **con esclusione dei danni riconducibili alla circolazione.**

D) CALAMITA' NATURALI

Trombe d'aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, mareggiate, frane, caduta della grandine o della neve.

E) GARANZIE ACCESSORIE DANNI

- Rimborso imposta di proprietà a seguito di perdita totale
- Ripristino dispositivi di sicurezza
- Spese rifacimento delle chiavi a seguito di smarrimento/sottrazione
- Spese parcheggio e custodia conseguenti a ritrovamento a seguito di furto
- Spese per immatricolazione, procura a vendere e perdita di possesso in caso di furto totale e purché sia riacquistata la vettura presso lo stesso dealer
- Spese dissequestro veicolo a seguito incidente

F) CRISTALLI

Rottura accidentale dei cristalli delimitanti l'abitacolo del *veicolo*. La Società rimborsa all'Assicurato le spese sostenute per la sostituzione degli stessi **fino alla concorrenza di €1.000,00**.

G) ASSISTENZA

Vedi testo alla *Sezione Assistenza*.

2.1.4 PRODOTTO C

Il presente prodotto comprende, oltre alle garanzie di cui al PRODOTTO B, anche la garanzia:

H) KASKO

Urto, collisione, ribaltamento o uscita di strada durante la circolazione.

QUALE VALORE VA ASSICURATO

2.2 VALORE ASSICURATO

Il valore assicurato deve corrispondere:

1. per i veicoli nuovi, al valore riportato nel contratto di finanziamento, riferito al *veicolo* compresi gli accessori/optional documentati in fattura, con il massimo del prezzo di listino di entrambi.
2. per i veicoli usati al valore dichiarato dal *contraente*, riportato nel contratto di finanziamento, riferito al *veicolo* compresi gli

accessori/optional, con il massimo dell'importo indicato sulla fattura di acquisto o, in mancanza di questa, di quello riportato su Quattroruote – quotazioni usato oppure, se non presente, Eurotax Giallo.

Il valore da considerare come assicurato, sia per il *veicolo* sia per gli accessori, sarà IVA inclusa se l'Assicurato non è un soggetto in grado di recuperare la suddetta imposta, oppure IVA esclusa se l'Assicurato è in grado di recuperare detta imposta.

QUALI DANNI NON SONO ASSICURATI

2.3 DANNI ESCLUSI

La Società non indennizza i danni causati al *veicolo* da:

1. atti di guerra, di insurrezione, di occupazione militare;
2. esplosione o da emanazione di calore o radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
3. partecipazione a gare o competizioni sportive e alle prove ufficiali e agli allenamenti relativi, salvo che si tratti di gare di pura regolarità indette dall'A.C.I. e /o C.S.A.I.;
4. semplici bruciature, corti circuiti ed altri fenomeni elettrici non seguiti da incendio;
5. rigature, segnature, screpolature e simili danni ai cristalli del *veicolo*;
6. dolo dell'Assicurato e dei suoi familiari conviventi;
7. colpa grave dell'Assicurato e dei suoi familiari conviventi, tranne che per la garanzia urto, collisione, ribaltamento o uscita di strada durante la circolazione (Garanzia Kasko), se prevista.

8. Relativamente alla sola garanzia Kasko, la Società, oltre quanto sopra elencato, non indennizza i danni:

- a. provocati dal *conducente* in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti in violazione delle disposizioni del D.L. 30/4/1992 n. 285;
- b. provocati dal *conducente* non abilitato alla guida a norma delle disposizioni vigenti, fatta eccezione per il caso di *conducente* con patente scaduta, o in attesa di rilascio (avendo superato l'esame teorico e pratico) a condizione che la validità della stessa venga confermata entro tre mesi dalla data del *sinistro*;
- c. cagionati da cose od animali trasportati sul *veicolo*;
- d. cagionati da operazioni di carico e scarico;
- e. subiti a causa di traino attivo o passivo di soccorso, di manovre a spinta, di circolazione «fuoristrada»;
- f. alle ruote (cerchioni, copertoni e camere d'aria) se verificatisi non congiuntamente ad altro danno indennizzabile.

9. Sono inoltre esclusi, relativamente alla garanzia RICORSO TERZI, i danni:

- subiti dall'Assicurato o dalle cose che abbia in consegna o in possesso od in custodia, dal conducente o dal proprietario del veicolo nonché dalle persone non considerate terze dalla Legge;
- da inquinamento o da contaminazione.

2.4 SCOPERTI E FRANCHIGIE

Prodotto BASE di cui all'art. 2.1.1 (copertura valida solo in caso di danno totale)

In caso di **danno totale**

la liquidazione verrà effettuata senza applicazione di alcuno scoperto ad eccezione dei veicoli immatricolati nelle province di:

- AV – CS – CT – KR – VV – CZ, per i quali la liquidazione verrà effettuata previa applicazione di uno scoperto del 15%
- BA – BR – BT – CE – FG – LE – NA – RC – SA – TA, per i quali la liquidazione verrà effettuata previa applicazione di uno scoperto del 20%.

Prodotti A, B e C di cui agli artt. 2.1.2, 2.1.3 e 2.1.4.

In caso di **danno totale**

la liquidazione verrà effettuata senza applicazione di alcuno scoperto ad eccezione dei veicoli immatricolati nelle province di:

- AV – CS – CT – KR – VV – CZ per i quali la liquidazione verrà effettuata previa applicazione di uno scoperto del 10%
- BA – BR – BT – CE – FG – LE – NA – RC – SA – TA, per i quali la liquidazione verrà effettuata previa applicazione di uno scoperto del 15%.

In caso di **danno parziale**

la liquidazione verrà effettuata all'Assicurato previa applicazione:

- di una franchigia fissa ed assoluta di € 200,00 per riparazioni effettuate presso un Centro Convenzionato;
- di uno scoperto del 15% minimo € 500,00 per riparazioni effettuate presso altre Carrozzerie/Officine meccaniche.

I danni che interessano la garanzia Cristalli sono soggetti ad una franchigia di € 100,00; tale franchigia non verrà applicata nel caso in cui la riparazione o sostituzione avvenga presso un Centro Convenzionato.

COME AVVIENE LA LIQUIDAZIONE DEI DANNI

2.5 OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

L'Assicurato, in caso di sinistro verificatosi in Italia, dovrà:

- darne avviso telefonico al Centro Assistenza Clienti gestito da MACH 1 s.r.l., Via F. Turati n. 8 (telefono 800.124.567 oppure 02.0063.8061 dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 17.30 dei giorni feriali; fax 02.7201.0006; mail: fiditalia@mach-1.it) entro 3 giorni da quando ne ha avuto conoscenza precisando data, luogo, cause e modalità del fatto, eventuali testimoni nonché eventuale luogo dove si trova il veicolo. L'operatore fornirà tutte le informazioni circa l'iter procedurale della pratica e richiederà la documentazione necessaria, da inviarsi a mezzo Raccomandata AR con tutte le precisazioni di cui sopra unitamente all'originale della denuncia effettuata all'Autorità competente (vedi lett. b).
- sporgere denuncia scritta all'Autorità competente (Carabinieri, Polizia, etc.) indicando il numero di Certificato di Assicurazione ed il nome della Società; qualora il danno riguardi solo alcune parti o accessori del veicolo (danno parziale), è necessario che questi particolari vengano dettagliatamente elencati nella denuncia. In caso di sinistro verificatosi all'estero, l'Assicurato deve presentare la denuncia all'Autorità locale e, al suo rientro in Italia, deve ripresentare la denuncia presso le nostre Autorità competenti.
- presentare, su richiesta della Società, i seguenti documenti: **insieme alla denuncia:**
 - tutte le chiavi di dotazione originale del veicolo e quelle eventualmente richieste in aggiunta e/o sostituzione;
 - copia della fattura di acquisto del veicolo assicurato;**successivamente alla denuncia e comunque appena possibile:**
 - Estratto Generale Cronologico con annotazione della perdita di possesso del veicolo o, provvisoriamente, la ricevuta dell'avvenuta richiesta del documento presso il Pubblico Registro Automobilistico;
 - Certificato di Proprietà del veicolo, con annotazione della perdita di possesso del veicolo o, provvisoriamente, la ricevuta dell'avvenuta richiesta del documento presso il Pubblico Registro Automobilistico;
 - procura a vendere a favore della Società;
 - dichiarazione sottoscritta dall'Assicurato in cui dichiara se è soggetto in grado di recuperare l'IVA sul veicolo, ai fini del disposto DPR 633/72;

entro 5 giorni dalla liquidazione, o nel minor tempo possibile:

- Estratto Generale Cronologico di cui al punto 3, nel caso in cui sia stata prodotta documentazione provvisoria;
- Certificato di Proprietà del veicolo, di cui al punto 4, con annotazione della perdita di possesso del veicolo nel caso in cui sia stata prodotta la documentazione provvisoria;
- Delega alla rottamazione, se richiesta dalla Società.

2.6 PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO

L'ammontare del danno è concordato direttamente dalla Società, o da persona da questa incaricata, con l'Assicurato o persona da lui designata.

2.7 DETERMINAZIONE DEL DANNO

Fermo il disposto di cui all'art. 2.2 – VALORE ASSICURATO, la determinazione del danno viene eseguita secondo i seguenti criteri:

Prodotto BASE di cui all'art. 2.1.1

In caso di danno totale (copertura valida solo per il danno totale)

- in caso di veicolo nuovo, l'ammontare del danno sarà pari al valore assicurato decurtato di un deprezzamento, dovuto all'età del veicolo, sulla base della seguente tabella:

giorni trascorsi dalla prima immatricolazione alla data del sinistro	< 180	>180 e < 366
% di deprezzamento	0	10%
valore indennizzato (% del valore assicurato)	100%	90%

In caso di veicoli di età superiore a 12 mesi, l'ammontare del danno verrà calcolato in base al valore commerciale del veicolo al momento del sinistro rilevabile dalle quotazioni riportate sul mensile "Quattroruote".

- in caso di veicolo usato, l'ammontare del danno sarà pari al valore assicurato decurtato di un deprezzamento, dovuto all'età del veicolo, sulla base della seguente tabella:

giorni trascorsi dalla data di effetto della polizza alla data del sinistro	< 180	>180 e < 366
% di deprezzamento	0	10%
valore indennizzato (% del valore assicurato)	100%	90%

In caso di veicoli di età superiore a 12 mesi, l'ammontare del danno verrà calcolato in base al valore commerciale del veicolo al momento del sinistro rilevabile dalle quotazioni riportate sul mensile "Quattroruote".

Prodotti A, B e C di cui agli artt. 2.1.2, 2.1.3 e 2.1.4.

In caso di danno totale

3. in caso di *veicolo nuovo*, l'ammontare del danno sarà pari al valore assicurato decurtato di un deprezzamento, dovuto all'età del *veicolo*, sulla base della seguente tabella:

giorni trascorsi dalla prima immatricolazione alla data del sinistro	da 1 a 365	da 366 a 730	da 731 a 1095	da 1096 a 1460	da 1461 a 1825
% di deprezzamento	0	20%	40%	50%	60%
valore indennizzato (% del valore assicurato)	100%	80%	60%	50%	45%

In caso di veicoli di età superiore a cinque anni, l'ammontare del danno verrà calcolato applicando un deprezzamento del 10% al valore assicurato dell'anno precedente e così per ogni anno successivo (365 giorni).

4. in caso di *veicolo usato*, l'ammontare del danno sarà pari al valore assicurato decurtato di un deprezzamento, dovuto all'età del *veicolo*, sulla base della seguente tabella:

giorni trascorsi dalla data di effetto della polizza alla data del sinistro	da 1 a 365	da 366 a 730	da 731 a 1095	da 1096 a 1460	da 1461 a 1825
% di deprezzamento	0	10%	20%	30%	40%
valore indennizzato (% del valore assicurato)	100%	90%	80%	70%	60%

Trascorsi cinque anni dalla data di effetto della *polizza*, l'ammontare del danno verrà calcolato applicando un deprezzamento del 10% al valore assicurato dell'anno precedente e così per ogni anno successivo (365 giorni).

In caso di danno parziale, si stima il costo delle riparazioni che non potrà superare il valore commerciale del *veicolo* al momento del *sinistro* al netto del valore del *relitto*. Il costo delle riparazioni è determinato applicando sul prezzo delle parti sostituite il deprezzamento dovuto all'età ed allo stato del *veicolo*, sulla base della tabella sopra riportata (punto 1).

Qualora la riparazione venga effettuata presso un Centro Convenzionato il valore delle parti sostituite sarà calcolato senza tener conto di alcun deprezzamento, limitatamente ai veicoli immatricolati da meno di 3 anni. La *Società* non risponde:

- A. delle spese per modificazioni o migliorie apportate al *veicolo*;
- B. delle spese e dei danni dovuti al recupero dello stesso;
- C. delle spese di ricovero;
- D. dei danni da mancato uso del *veicolo* o da suo deprezzamento.

2.8 PROCEDURE PER LA LIQUIDAZIONE DEL DANNO

A) DANNO TOTALE

L'importo dovuto dalla *Società* verrà pagato direttamente all'*Assicurato* o, in presenza di vincolo, al vincolatario indicato nel Modulo di Adesione.

B) DANNO PARZIALE - RIPARAZIONI PRESSO UN CENTRO CONVENZIONATO

L'importo dovuto dalla *Società* verrà pagato direttamente al *Centro Convenzionato* che ha effettuato le riparazioni. L'*Assicurato*, al momento del ritiro del *veicolo*, pagherà direttamente al *Centro Con-*

venzionato l'importo relativo alla *franchigia* di cui all'art. 2.4., se previsto, l'importo corrispondente alla percentuale di deprezzamento applicabile alle parti sostituite, se dovuto, nonché l'importo relativo all'IVA qualora l'*Assicurato* sia soggetto in grado di recuperare tale imposta.

C) DANNO PARZIALE - RIPARAZIONI PRESSO ALTRE CARROZZERIE/OFFICINE MECCANICHE NON CONVENZIONATE

L'importo dovuto dalla *Società* verrà pagato direttamente all'*Assicurato*. La liquidazione del danno verrà effettuata entro il termine massimo di 30 giorni dalla data in cui la *Società* sia in possesso dell'intera documentazione tecnica (perizia, etc.) e giustificativa di spesa (ricevuta fiscale, fattura, etc.) e sia stato definito oppure concordato, con chi ha effettuato le riparazioni, l'ammontare delle spese stesse.

2.9 LIQUIDAZIONE DEL DANNO - REGOLA PROPORZIONALE

La liquidazione del danno avviene mediante accordo tra le *Parti*.

Se, al momento del *sinistro*:

- a) il valore del *veicolo*, determinato in base ai criteri stabiliti all'art.1.4, è maggiore del valore assicurato, la *Società* risponde dei danni in proporzione al rapporto tra il secondo ed il primo di detti valori;
- b) la *residenza* dell'*Assicurato* risulta essere diversa da quella dichiarata e la tariffa applicata perciò inferiore a quella che avrebbe dovuto essere, la *Società* risponde dei danni in proporzione al rapporto tra la tariffa applicata e quella che si sarebbe dovuto applicare.

2.10 OBBLIGO DI CONSERVAZIONE DELLE TRACCE DEL SINISTRO

L'*Assicurato* non dovrà provvedere a far riparare il *veicolo*, salvo le riparazioni di prima urgenza, prima che il danno sia stato accertato dalla *Società*.

2.11 RECUPERO DEL VEICOLO RUBATO

In caso di recupero del *veicolo* sottratto, l'*Assicurato* deve darne immediato avviso al Centro Assistenza Clienti, oppure alla *Società*, appena ne abbia avuto notizia, e provvedere all'invio del verbale di ritrovamento redatto dalle autorità competenti. Il *proprietario del veicolo* è tenuto a prestarsi per tutte le formalità relative al trapasso di proprietà del *veicolo* mettendo a disposizione della *Società* stessa i documenti necessari ed agevolando le operazioni connesse. Qualora il *veicolo* venga recuperato prima del pagamento dell'*indennizzo*, la *Società* liquiderà i *danni parziali*, quando indennizzabili, eventualmente subiti dal *veicolo* in occasione del *sinistro*.

2.12 RELITTI

Qualora il *veicolo* danneggiato sia da considerarsi *relitto*, la *Società* ha la facoltà di acquisire i diritti sui residui del *sinistro*. A richiesta della *Società*, l'*Assicurato* dovrà produrre il certificato di radiazione del *veicolo* dal PRA rilasciato dall'A.C.I., attestante la cessazione della circolazione del *veicolo* assicurato per rottamazione.

NORME DELLA SEZIONE ASSISTENZA (come da art. 2.1.3.G)

La *Società* ha affidato la gestione del servizio di assistenza di cui alle prestazioni previste dalla presente Sezione a INTER PARTNER ASSISTANCE S.A. RAPPRESENTANZA PER L'ITALIA - Via B. Alimena 111, 00173 ROMA la cui Centrale Operativa è raggiungibile al numero verde 8003781177 (dall'estero: +39.0642115872) fax +39. 064740742. **Le prestazioni di assistenza devono essere richieste, telefonicamente o via fax citando il numero di polizza 7610071 nel momento in cui si verifica il sinistro o quando l'Assicurato ne ha conoscenza, direttamente alla Centrale Operativa.** Questa Centrale, in virtù di specifica convenzione sottoscritta con la *Società*, provvede, per in-

carico di quest'ultima, al contatto telefonico con l'*Assicurato* e organizza ed eroga le prestazioni di assistenza qui previste.

A. Soccorso stradale e traino. Nel caso in cui l'autoveicolo assicurato non sia in grado di procedere con i propri mezzi a seguito di guasto, incidente, o danno previsto dal contratto la *Centrale Operativa* provvederà tenendo i costi a carico della *Società* (e senza franchigia) a fare effettuare sul posto piccoli interventi di urgenza, oppure organizzerà il traino dell'autoveicolo stesso fino al Dealer, qualora questo si trovi nel raggio di 50 km dal luogo di fermo. Oltre i 50 km, l'autoveicolo verrà trainato fino al punto di assistenza della casa co-

struttrice più vicino. L'Assicurato può inoltre richiedere di essere trainato fino al Dealer anche se a oltre 50 km, sostenendo le spese solo per i chilometri eccedenti e usufruendo di tariffe preferenziali.

B. Recupero difficoltoso dell'autoveicolo fuoriuscito dalla sede stradale. Nel caso in cui l'autoveicolo assicurato a causa di uno degli eventi previsti al punto precedente sia fuoriuscito dalla sede stradale e risulti danneggiato in modo tale da non potervi ritornare autonomamente, la Centrale Operativa procura direttamente all'Assicurato il mezzo di soccorso per riportare l'autoveicolo danneggiato nell'ambito della sede stradale tenendo a carico della Società il relativo costo **fino ad un massimo di € 260,00 per sinistro**. L'eventuale eccedenza rimane a carico dell'Assicurato alle tariffe ufficiali correnti e la prestazione potrà essere fornita dalla Centrale Operativa esclusivamente a fronte di adeguate garanzie di pagamento. Sono esclusi dalla prestazione e quindi **restano a carico dell'Assicurato i costi degli eventuali pezzi di ricambio e ogni altra spesa di riparazione**.

C. Auto in sostituzione. Qualora l'autoveicolo assicurato risulti inutilizzabile per uno dei casi per i quali è prestata la garanzia, oppure se per essere riparato richieda oltre tre ore di manodopera o il tempo di immobilizzo dell'autoveicolo superiori le 24 ore, la Centrale Operativa metterà a disposizione dell'Assicurato presso una stazione di noleggio ad essa convenzionata, compatibilmente con le disponibilità e gli orari di apertura dell'azienda di autonoleggio e con le modalità applicate dalla stessa, un'autovettura di cilindrata compresa tra 1100 cc. e 1300 cc. per un periodo massimo di:

1. 15 gg. a chilometraggio illimitato per *danni parziali* la cui riparazione viene eseguita presso il Dealer; ridotti a 5 gg. se la riparazione non viene eseguita presso il Dealer;
2. 30 gg. a chilometraggio illimitato in caso di *danno totale* dell'autoveicolo e in caso di riacquisto di un nuovo autoveicolo presso il Dealer che ha venduto l'autoveicolo assicurato; ridotti a 15 gg. in caso di non riacquisto di un autoveicolo presso lo stesso Dealer.

In caso di furto totale dell'autoveicolo assicurato deve essere prodotta alla Centrale Operativa la copia autentica della denuncia presentata all'Autorità di polizia.

A carico dell'Assicurato restano le spese di carburante, pedaggio, traghetto e le eventuali assicurazioni aggiuntive a quelle già prestate con l'autovettura messa a disposizione. Previa autorizzazione della Centrale Operativa, l'Assicurato può trattenere l'autovettura oltre il limite di giorni previsto dall'assicurazione con costi a suo carico, ma usufruendo di tariffe preferenziali.

D. Invio pezzi di ricambio (operante solo all'estero). Qualora a seguito di incidente, guasto o danno previsto dal contratto, i pezzi di ricambio indispensabili al funzionamento dell'autoveicolo ed occorrenti alla sua riparazione non possano essere reperibili sul posto, la Centrale Operativa provvede ad inviarli con il mezzo più rapido, tenuto conto delle norme locali che regolano il trasporto delle merci in genere e dei pezzi di ricambio di autoveicoli in particolare, sempre che siano reperibili presso i concessionari ufficiali. Al rientro dal viaggio **l'Assicurato dovrà rimborsare soltanto il costo dei pezzi e le spese doganali**, mentre le spese di ricerca e di spedizione restano a carico della Società.

E. Taxi per ritirare l'auto in sostituzione. La Centrale Operativa provvederà ad organizzare il tragitto in taxi dell'Assicurato al luogo indicato dalla Centrale Operativa presso il quale viene organizzato il noleggio dell'autoveicolo, tenendo i costi a carico della Società, **fino alla concorrenza di € 52,00**.

F. Spese di rientro o rimpatrio degli occupanti l'autoveicolo. Nel caso in cui, in conseguenza di un guasto, di incidente o danno previsto dal contratto occorso all'autoveicolo assicurato, **il tempo necessario per le riparazioni superiori le 8 ore o il tempo di immobilizzo**

dell'autoveicolo superiori le 36 ore (se giacente in Italia) **o 5 giorni** (se giacente all'estero) certificati dalla Centrale Operativa oppure da un centro convenzionato con la Centrale Operativa **ovvero in caso di furto dell'autoveicolo stesso purché sia fatta regolare denuncia presso le Autorità competenti**, la Centrale Operativa provvederà a mettere a disposizione degli Assicurati occupanti l'autoveicolo un biglietto di viaggio (biglietto di prima classe in treno, classe turistica in aereo) per permettere ad essi di raggiungere la propria abitazione o di proseguire il viaggio, fermo restando in questo caso che **l'esposizione della Società non potrà essere superiore alle spese di rientro o rimpatrio degli Assicurati**.

G. Recupero dell'autoveicolo. Nel caso di un incidente, di danno previsto dal contratto o di un guasto occorso all'autoveicolo assicurato che determini il tempo di immobilizzo di cui al precedente punto, ovvero in caso di furto dell'autoveicolo stesso con successivo ritrovamento e qualora, nel frattempo, si fosse già provveduto al rientro o rimpatrio del o degli Assicurati, la Centrale Operativa provvederà a mettere a disposizione dell'Assicurato, o di una persona da lui prescelta, un biglietto di viaggio (prima classe in treno, classe turistica in aereo) per recarsi sul luogo dove è stato riparato l'autoveicolo per ricondurlo alla propria abitazione. Viceversa, nel caso di ritrovamento dell'autoveicolo assicurato successivo a furto, l'Assicurato potrà richiedere alla Centrale Operativa che disponga la riconsegna dell'autoveicolo alla propria residenza o presso il Centro Convenzionato più vicino alla residenza, purché ciò avvenga durante i due mesi successivi alla data del Furto e a condizione che l'autoveicolo sia ancora di proprietà dell'Assicurato. Il recupero avverrà utilizzando mezzi di trasporto appositamente attrezzati, tenendo i costi a carico della Società, così come quelli per le eventuali spese di rimessaggio, dalla data di richiesta di recupero inoltrata alla Centrale Operativa.

H. Rimpatrio dell'autoveicolo dall'estero. Qualora a seguito di incidente, di danno previsto dal contratto o guasto, l'autoveicolo assicurato resti immobilizzato e ciò comporti un **tempo di riparazione superiore a 5 giorni**, la Centrale Operativa ne organizzerà il rimpatrio utilizzando mezzi di trasporto appositamente attrezzati dal luogo di giacenza al luogo preventivamente concordato con l'Assicurato. Le spese relative al trasporto stesso, nonché quelle di giacenza all'estero dalla data di comunicazione del sinistro alla Centrale Operativa sono a carico della Società, fino alla concorrenza del valore commerciale in Italia dell'autoveicolo assicurato, nello stato di conservazione ed uso in cui si trova. **Sono a carico dell'Assicurato i costi eventuali per diritti doganali, riparazioni e danni da furto parziale verificatisi prima della presa in carico dell'autoveicolo da parte del mezzo che effettua il rimpatrio.**

I. Invio di un'autoambulanza. Qualora, a seguito di incidente stradale che abbia interessato l'autoveicolo assicurato, i suoi occupanti necessitino di un trasferimento al più vicino posto di pronto soccorso, la Centrale Operativa provvede ad inviare un'autoambulanza, tenendo i costi a carico della Società, **fino ad una percorrenza massima di 200 Km**. Sono esclusi i trasferimenti da una struttura sanitaria ad un'altra.

J. Rimpatrio sanitario (operante solo all'estero). Qualora, a seguito di infortunio causato da incidente stradale in cui sia rimasto coinvolto l'autoveicolo assicurato, le condizioni degli occupanti dell'autoveicolo stesso, accertate tramite contatti diretti e/o con altri mezzi di telecomunicazione, tra i medici della Centrale Operativa ed il medico curante sul posto, rendano necessario il loro trasporto in ospedale attrezzato in Italia o alla loro residenza, la Centrale Operativa organizza il rientro degli occupanti l'autoveicolo assicurato con il mezzo che i medici della stessa ritengono più idoneo alle condizioni dei pazienti:

- **aereo sanitario;**
- **aereo di linea classe economica** eventualmente in barella;

- treno prima classe, occorrendo, il vagone letto;
- autoambulanza (senza limiti di chilometraggio).

Il trasporto è interamente organizzato dalla *Centrale Operativa* ed effettuato a spese della Società inclusa l'assistenza medica od infermieristica durante il viaggio, se ritenuta necessaria dai medici della stessa. La *Centrale Operativa* utilizzerà l'aereo sanitario solo nel caso in cui il *sinistro* si sia verificato nei Paesi europei. Non danno luogo alla prestazione le infermità o lesioni che a giudizio dei medici possono essere curate sul posto o che non impediscono agli occupanti dell'autoveicolo assicurato di proseguire il viaggio.

K. Medico on-line. L'*Assicurato*, mettendosi in comunicazione con il servizio medico della *Centrale Operativa*, potrà ricevere consigli ed indicazioni sui primi provvedimenti d'urgenza da adottare, a seguito di infortunio o malattia. Non verranno fornite diagnosi o prescrizioni mediche.

L. Spese di pernottamento in albergo. La *Centrale Operativa* provvederà ad organizzare il pernottamento in albergo degli occupanti dell'autoveicolo assicurato tenendo a carico della Società le relative spese fino ad un massimo di 3 notti e con un limite di € 80,00 per ciascuna persona nel caso che, in seguito a guasto o incidente o danno previsto dal contratto, il tempo necessario per riparare l'autoveicolo superi le 3 ore od il tempo d'immobilizzo superi le 24 ore.

M. Anticipo di denaro all'estero. Nel caso in cui l'*Assicurato* debba far fronte ad un imprevisto esborso di denaro (in seguito ad un guasto, un incidente o danno previsto dal contratto), la *Centrale Operativa* potrà fare pervenire sul posto detto importo a titolo di prestito fino ad un massimo di € 2.600,00 a condizione che l'*Assicurato* possa fornire adeguate garanzie bancarie o d'altro tipo per la restituzione dell'anticipo. L'*Assicurato* dovrà rimborsare l'importo anticipato entro tre mesi dalla data di messa a disposizione.

N. Anticipo cauzione penale all'estero. La *Centrale Operativa*, in conseguenza di un *sinistro* derivante dalla circolazione dell'autoveicolo assicurato, provvederà, nel caso in cui venga richiesto dalle Autorità estere il versamento di una cauzione penale, a mettere a disposizione dell'*Assicurato* l'importo della cauzione fino a concorrenza di € 5.200,00, a condizione che l'*Assicurato* possa fornire adeguate garanzie bancarie o d'altro tipo per la restituzione dell'anticipo. L'*Assicurato* dovrà rimborsare l'importo anticipato entro tre mesi dalla data di messa a disposizione.

O. Anticipo spese legali all'estero. La *Centrale Operativa*, in conseguenza di un *sinistro* derivante dalla circolazione dell'autoveicolo assicurato, provvederà ad anticipare le spese per gli onorari dei rappresentanti legali ai quali l'*Assicurato* potrà rivolgersi per la sua difesa in sede penale, fino a concorrenza di € 1.100,00, a condizione

che l'*Assicurato* possa fornire adeguate garanzie bancarie o di altro tipo per la restituzione dell'anticipo. L'*Assicurato* dovrà rimborsare l'importo anticipato entro tre mesi dalla data di messa a disposizione.

P. Interprete all'estero. Nel caso di fermo o arresto in seguito ad incidente stradale, qualora l'*Assicurato* si trovasse in difficoltà per problemi di lingua, la *Centrale Operativa* metterà a sua disposizione un interprete. La relativa spesa è a carico della Società fino alla concorrenza di € 520,00.

Q. Autista a disposizione in Italia. Qualora l'*Assicurato* non sia in condizioni di guidare l'autoveicolo per malattia, infortunio, oppure gli sia stata ritirata la patente e nessuno degli altri passeggeri sia in grado di sostituirlo alla guida, la Società, tramite la *Centrale Operativa*, mette a disposizione a proprie spese un autista per ricondurre l'autoveicolo, con a bordo gli eventuali passeggeri nei limiti dei posti previsti dalla carta di circolazione, fino alla residenza dell'*Assicurato* secondo l'itinerario più breve. Restano sempre a carico dell'*Assicurato* tutte le spese di carburante, dei pedaggi in genere (autostrade e simili) nonché dei traghetti, per il rientro dell'autoveicolo.

R. Obblighi in caso di sinistro. Tutte le prestazioni devono essere richieste telefonicamente nel momento in cui si verifica il *sinistro* o quando l'*Assicurato* ne ha conoscenza, direttamente alla *Centrale Operativa*. Qualora l'*Assicurato* non abbia preso contatti per qualsiasi motivo con la *Centrale Operativa*, la Società non è tenuta a pagare indennizzi per prestazioni non fornite direttamente o non espressamente autorizzate dalla Centrale stessa.

S. Esclusioni. Sono esclusi dalle garanzie di Assistenza:

1. i veicoli da noleggio o di trasporto pubblico;
2. gli incidenti o guasti verificatisi durante la circolazione fuoristrada;
3. i danni provocati con dolo dall'*Assicurato* o dalle persone di cui egli deve rispondere;
4. le prestazioni o spese non autorizzate specificatamente dalla *Centrale Operativa*. Sono del pari esclusi i danni verificatisi:
5. in conseguenza di guida in stato di ebbrezza, ovvero di alterazione determinata da uso di sostanze stupefacenti, psicofarmaci od allucinogeni;
6. in conseguenza di partecipazione ad attività illecite, oppure partecipazione a corse, scommesse, gare e competizioni;
7. in conseguenza di impossibilità di utilizzo dell'autoveicolo assicurato a causa di operazioni di manutenzione, di montaggio di accessori o di interventi sulla carrozzeria indipendenti dall'accadimento degli eventi assicurati con il presente contratto.

**MODULO DI ADESIONE N. _____ IN APPLICAZIONE ALLA POLIZZA COLLETTIVA N. 7610071
CONTRATTO DI ASSICURAZIONE DANNI AI VEICOLI "IN CIRCOLO"
NUMERO RICHIESTA FIDITALIA N. _____**

Il Sig./la Sig.ra /la Spett. _____

uomo donna società ditta individuale e-mail _____

residente in _____

CAP _____ città _____ prov. _____ P.I./Cod.fisc. _____

telefono fisso casa _____ telefono fisso ufficio _____ cellulare _____

Acquirente/Locatario dell'autoveicolo marca _____ modello _____ targato _____

autoveicolo nuovo usato autocarro di portata fino a 35 q.li immatricolato al PRA il _____ giorno _____ mese _____ anno _____

del valore (compresi gli optional installati e l'IVA se non recuperabile) di € _____

Eventuale vincolo a favore di: _____ scadenza _____ giorno _____ mese _____ anno _____ (L'indennizzo per Danno Totale verrà corrisposto al Vincolarario - v. art. 2.8 delle Condizioni Generali di Assicurazione)

intende aderire alla polizza collettiva n. 7610071 stipulata con COVEA FLEET S.A. (Fascicolo informativo Mod. 201402FID)

GARANZIE PRESTATE (barrare la casella del Prodotto prescelto)

<input type="checkbox"/>	PRODOTTO BASE GARANZIE LIMITATE AL DANNO TOTALE: INCENDIO, FURTO, RAPINA (ART. 2.1.1)
<input type="checkbox"/>	PRODOTTO A GARANZIE PER I DANNI TOTALI E PARZIALI: INCENDIO, FURTO, RAPINA, RICORSO TERZI, RISCHIO LOCATIVO (ART. 2.1.2)
<input type="checkbox"/>	PRODOTTO B GARANZIE PER I DANNI TOTALI E PARZIALI: INCENDIO, FURTO, RAPINA, RICORSO TERZI, RISCHIO LOCATIVO (ART. 2.1.3) GARANZIE AGGIUNTIVE: ATTI VANDALICI, CALAMITÀ NATURALI, CRISTALLI, ASSISTENZA e ALTRE GARANZIE ACCESSORIE (ART. 2.1.3)
<input type="checkbox"/>	PRODOTTO C TUTTE LE GARANZIE DEL PRODOTTO B + GARANZIA KASKO (ART. 2.1.4)

L'Assicurazione decorrerà dalle ore 24.00 del giorno indicato sul Certificato di assicurazione e scadrà dopo _____ mesi

Il premio di assicurazione, imposte incluse, ammonta a € _____ di cui per l'Intermediario € _____

L'ASSICURANDO

Da compilarsi in caso di veicolo usato: L'Assicurato dichiara di non avere mai avuto sinistri coperti dalla presente polizza relativi al veicolo assicurato.

L'ASSICURANDO

Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 del c.c., il sottoscritto dichiara di approvare specificatamente le seguenti disposizioni: artt. 2.3 e S (Danni esclusi); art. 2.4 (Scoperti e franchigie); artt. 2.5 e R (Obblighi in caso di sinistro), art. 2.7 (Determinazione del danno); art. 2.8 (Procedure per la liquidazione del danno); art. 2.9 (Liquidazione del danno - Regola proporzionale).

L'ASSICURANDO

L'ASSICURANDO dichiara di aver ricevuto dall'intermediario l'Informativa precontrattuale Mod.7a e 7b e di aver ricevuto la Nota Informativa comprensiva del Glossario, le Condizioni di Assicurazione e il Modulo di Adesione contenuti nel Fascicolo Informativo (Mod. 201402FID) di cui all'art. 30 del Regolamento ISVAP n. 35 del 26.05.2010.

L'ASSICURANDO

L'ASSICURANDO dichiara di aver preso visione e di aver ricevuto copia dell'"INFORMATIVA Privacy", resa ai sensi dell'art.13 D. Lgs. 196/03 in calce al fascicolo informativo (Mod.201402FID), ed esprime consenso al trattamento dei dati personali, come ivi indicato, in relazione all'adesione al programma assicurativo scelto.

L'ASSICURANDO

Fatto a Milano, il _____

Mod.AD201402FID

**MODULO DI ADESIONE N. _____ IN APPLICAZIONE ALLA POLIZZA COLLETTIVA N. 7610071
CONTRATTO DI ASSICURAZIONE DANNI AI VEICOLI "IN CIRCOLO"
NUMERO RICHIESTA FIDITALIA N. _____**

Il Sig./la Sig.ra /la Spett. _____

uomo donna società ditta individuale e-mail _____

residente in _____

CAP _____ città _____ prov. _____ P.I./Cod.fisc. _____

telefono fisso casa _____ telefono fisso ufficio _____ cellulare _____

Acquirente/Locatario dell'autoveicolo marca _____ modello _____ targato _____

autoveicolo nuovo usato autocarro di portata fino a 35 q.li immatricolato al PRA il _____ giorno _____ mese _____ anno _____

del valore (compresi gli optional installati e l'IVA se non recuperabile) di € _____

Eventuale vincolo a favore di: _____ scadenza _____ giorno _____ mese _____ anno _____ (L'indennizzo per Danno Totale verrà corrisposto al Vincolarario - v. art. 2.8 delle Condizioni Generali di Assicurazione)

intende aderire alla polizza collettiva n. 7610071 stipulata con COVEA FLEET S.A. (Fascicolo informativo Mod. 201402FID)

GARANZIE PRESTATE (barrare la casella del Prodotto prescelto)

<input type="checkbox"/>	PRODOTTO BASE GARANZIE LIMITATE AL DANNO TOTALE: INCENDIO, FURTO, RAPINA (ART. 2.1.1)
<input type="checkbox"/>	PRODOTTO A GARANZIE PER I DANNI TOTALI E PARZIALI: INCENDIO, FURTO, RAPINA, RICORSO TERZI, RISCHIO LOCATIVO (ART. 2.1.2)
<input type="checkbox"/>	PRODOTTO B GARANZIE PER I DANNI TOTALI E PARZIALI: INCENDIO, FURTO, RAPINA, RICORSO TERZI, RISCHIO LOCATIVO (ART. 2.1.3) GARANZIE AGGIUNTIVE: ATTI VANDALICI, CALAMITÀ NATURALI, CRISTALLI, ASSISTENZA e ALTRE GARANZIE ACCESSORIE (ART. 2.1.3)
<input type="checkbox"/>	PRODOTTO C TUTTE LE GARANZIE DEL PRODOTTO B + GARANZIA KASKO (ART. 2.1.4)

L'Assicurazione decorrerà dalle ore 24.00 del giorno indicato sul Certificato di assicurazione e scadrà dopo _____ mesi

Il premio di assicurazione, imposte incluse, ammonta a € _____ di cui per l'Intermediario € _____

L'ASSICURANDO

Da compilarsi in caso di veicolo usato: L'Assicurato dichiara di non avere mai avuto sinistri coperti dalla presente polizza relativi al veicolo assicurato.

L'ASSICURANDO

Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 del c.c., il sottoscritto dichiara di approvare specificatamente le seguenti disposizioni: artt. 2.3 e S (Danni esclusi); art. 2.4 (Scoperti e franchigie); artt. 2.5 e R (Obblighi in caso di sinistro), art. 2.7 (Determinazione del danno); art. 2.8 (Procedure per la liquidazione del danno); art. 2.9 (Liquidazione del danno - Regola proporzionale).

L'ASSICURANDO

L'ASSICURANDO dichiara di aver ricevuto dall'intermediario l'Informativa precontrattuale Mod.7a e 7b e di aver ricevuto la Nota Informativa comprensiva del Glossario, le Condizioni di Assicurazione e il Modulo di Adesione contenuti nel Fascicolo Informativo (Mod. 201402FID) di cui all'art. 30 del Regolamento ISVAP n. 35 del 26.05.2010.

L'ASSICURANDO

L'ASSICURANDO dichiara di aver preso visione e di aver ricevuto copia dell'"INFORMATIVA Privacy", resa ai sensi dell'art.13 D. Lgs. 196/03 in calce al fascicolo informativo (Mod.201402FID), ed esprime consenso al trattamento dei dati personali, come ivi indicato, in relazione all'adesione al programma assicurativo scelto.

L'ASSICURANDO

Fatto a Milano, il _____

Mod.AD201402FID

ADDENDUM

INFORMATIVA ai sensi dell'art. 13 D. Lgs n. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni - Codice in materia di protezione dei dati personali

A) Trattamento dei dati personali (1) Al fine di fornirLe i servizi e/o i prodotti assicurativi richiesti o previsti in Suo favore, ovvero al fine di poter soddisfare, nell'ambito degli obblighi derivanti dal contratto, le Sue richieste in qualità di terzo danneggiato, la nostra Società deve disporre di dati personali che La riguardano - dati acquisiti presso di Lei o presso altri soggetti (2) nonché dati da acquisire forniti da Lei o da terzi per obblighi di legge (3) e deve trattarli, nel quadro delle finalità assicurative, secondo le ordinarie e molteplici attività e modalità operative dell'assicurazione. Le chiediamo, di conseguenza, di esprimere il consenso per il trattamento dei Suoi dati strettamente necessari per la fornitura dei suddetti servizi e/o prodotti assicurativi da parte della nostra Società e di terzi a cui i dati verranno pertanto comunicati, ovvero per poter soddisfare, nell'ambito degli obblighi derivanti dal contratto, le sue richieste in qualità di terzo danneggiato (4). Il consenso che Le chiediamo si estende anche ai dati sensibili e alle altre categorie di dati oggetto di particolare tutela (5), nei limiti sopra indicati e nell'ambito delle autorizzazioni di carattere generale rilasciate dal Garante per la protezione dei dati personali. Per la sola finalità di gestione e liquidazione dei sinistri i Suoi dati potranno essere trattati da COVÉA FLEET S.A. e da MACH 1 s.r.l. quale titolare per tale ambito di trattamento. Inoltre, esclusivamente per le finalità sopra indicate e sempre limitatamente a quanto di stretta competenza in relazione allo specifico rapporto intercorrente tra Lei e le nostre Società, i dati, secondo i casi, possono o debbono essere comunicati ad altri soggetti appartenenti al settore assicurativo o correlati con funzione meramente assicurativa o aventi natura pubblica che operano - in Italia o all'estero - come autonomi titolari, soggetti tutti così costituenti la c.d. "catena assicurativa" (6), in parte anche in funzione meramente organizzativa. Il consenso che Le chiediamo riguarda, pertanto, anche gli specifici trattamenti, le comunicazioni e i trasferimenti all'interno della "catena assicurativa" effettuati dai predetti soggetti. Precisiamo che senza i Suoi dati non potremmo fornirLe, in tutto o in parte, i servizi e/o i prodotti assicurativi citati. Inoltre, i dati raccolti, trattati in modo lecito e secondo correttezza, saranno utilizzati, previo Suo consenso per: verificare il livello di soddisfazione della clientela; proporre eventuali nuove offerte di estensione del servizio erogato; per la comunicazione commerciale, l'offerta di prodotti o servizi, l'invio di materiale pubblicitario, il compimento di ricerche di mercato da parte di MACH 1 o di altre società appartenenti al medesimo gruppo, attraverso lettere, telefono, posta elettronica, ecc.; la comunicazione commerciale, l'offerta di prodotti o servizi, l'invio di materiale pubblicitario, il compimento di ricerche di mercato da parte di società terze - a cui i dati stessi potranno essere ceduti - attraverso lettere, telefono, posta elettronica, ecc..

B) Modalità di uso dei dati personali - I dati sono trattati dalla nostra Società (7) - titolare del trattamento - solo con modalità e procedure, anche informatiche e telematiche, strettamente necessarie per fornirLe i servizi e/o prodotti assicurativi richiesti o previsti in Suo favore ovvero per poter soddisfare, nell'ambito degli obblighi derivanti dal contratto, le sue richieste in qualità di terzo danneggiato, nonché, qualora vi abbia acconsentito, per ricerche di mercato, indagini statistiche e attività promozionali; sono utilizzate le medesime modalità e procedure anche quando i dati vengono comunicati - in Italia o all'estero - per i suddetti fini ai soggetti già indicati nella presente informativa, i quali a loro volta sono impegnati a trattarli usando solo modalità e procedure strettamente necessarie per le specifiche finalità indicate nella presente informativa. Nelle nostre Società, i dati sono trattati da tutti i dipendenti e collaboratori nell'ambito delle rispettive funzioni e in conformità delle istruzioni ricevute, sempre e solo per il conseguimento delle specifiche finalità indicate nella presente informativa; lo stesso avviene presso i soggetti già indicati nella presente informativa a cui i dati vengono comunicati. Per talune attività utilizziamo soggetti di nostra fiducia - operanti talvolta anche all'estero - che svolgono per nostro conto compiti di natura tecnica od organizzativa (8); lo stesso fanno anche i soggetti già indicati nella presente informativa a cui i dati vengono comunicati. Il consenso sopra più volte richiesto comprende, ovviamente, anche le modalità, procedure, comunicazioni e trasferimenti qui indicati.

C) Diritti dell'interessato - Lei ha il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i Suoi dati presso i singoli titolari di trattamento, cioè presso COVÉA FLEET / MACH 1 o presso i soggetti sopra indicati a cui li comunichiamo, e come vengono utilizzati; ha inoltre il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, di chiederne il blocco e di opporsi al loro trattamento (9). Per l'esercizio dei Suoi diritti, nonché per informazioni più dettagliate circa i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati sono comunicati o che ne vengono a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, Lei può rivolgersi al Centro Assistenza Clienti COVÉA FLEET S.A. / MACH 1 S.r.l. - Via F. Turati n. 8, 20121 Milano - Numero Verde 800 196920.

Sulla base di quanto sopra [lettere A) B) C) e relative Note], Lei può esprimere il consenso - per gli specifici trattamenti, comprese le comunicazioni e i trasferimenti, effettuati dalle nostre Società e per gli altrettanto specifici trattamenti, comprese le comunicazioni e i trasferimenti, effettuati dai soggetti della "catena assicurativa", compresi quelli utilizzati da parte di COVÉA FLEET S.A. e MACH 1 S.r.l. anche dalle Società del Gruppo, dalle rispettive Reti Commerciali, nonché dai partner assicurativi/commerciali, e/o comunicati a terzi che svolgono attività commerciali e promozionali per finalità di marketing, ivi compreso l'invio di materiale illustrativo relativo ai servizi ed ai prodotti commercializzati - apponendo la Sua firma nell'apposito spazio sul modulo di Adesione al programma assicurativo.

NOTE

- 1) La "finalità assicurativa" richiede necessariamente, tenuto conto anche della raccomandazione del Consiglio d'Europa REC(2002)9, che i dati siano trattati per: predisposizione e stipulazione di polizze assicurative; raccolta dei premi; liquidazione dei sinistri o pagamento di altre prestazioni; riassicurazione; prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali; costituzione, esercizio e difesa di diritti dell'assicuratore; adempimento di altri specifici obblighi di legge o contrattuali; analisi di nuovi mercati assicurativi; gestione e controllo interno; attività statistiche.
- 2) Ad esempio: altri soggetti inerenti al rapporto che La riguarda (contraenti di assicurazioni in cui Lei risulti assicurato, beneficiario, ecc.; coobbligati); altri operatori assicurativi (quali agenti e broker di assicurazione e loro partner commerciali, imprese di assicurazione, ecc.); soggetti che, per soddisfare le Sue richieste (quali una copertura assicurativa, la liquidazione di un sinistro, ecc.), forniscono informazioni commerciali (quali Concessionari o Officine); organismi associativi e consortili propri del settore assicurativo; altri soggetti pubblici.
- 3) Ad esempio, ai sensi della normativa contro il riciclaggio.
- 4) Cioè dati di cui all'art. 4, comma 1, lett. d), del Codice e successive modifiche ed integrazioni, quali dati relativi allo stato di salute, alle opinioni politiche, sindacali, religiose
- 5) Ad esempio: dati relativi a procedimenti giudiziari o indagini.
- 6) Secondo il particolare rapporto assicurativo, i dati possono essere comunicati a taluni dei seguenti soggetti:
 - assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; banche, società di gestione del risparmio, sim; legali; periti; medici; autofficine; concessionarie; centri di demolizione di autoveicoli;
 - società di servizi per il quietanzamento; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri, tra cui centrale operativa di assistenza, società di consulenza per tutela giudiziaria, cliniche convenzionate; società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di servizi postali (per trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni alla clientela); società di revisione e di consulenza; società di informazione commerciale per rischi finanziari; società di servizi per il controllo delle frodi; società di recupero crediti;
 - società del Gruppo a cui appartiene la nostra Società (controllate, collegate nonché controllante e sue rispettive controllate e collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge);
 - ANIA (Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici); organismi associativi e consortili propri del settore assicurativo: Concordato Cauzione Credito 1994, Pool Italiano per l'Assicurazione dei Rischi Atomici, Pool per l'Assicurazione R.C. Inquinamento, Consorzio per la Convenzione Indennizzo Diretto (CID), Ufficio Centrale Italiano (UCI S.c.a r.l.), Comitato delle Compagnie di Assicurazioni Marittime in Genova, Comitato delle Compagnie di Assicurazione Marittime in Roma, Comitato delle Compagnie di Assicurazioni Marittime in Trieste, ANADI (Accordo Imbarcazioni e Navi da Diporto), SIC (Sindacato Italiano Corpi); CONSAP (Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici); IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni); nonché altri soggetti, quali: UIC (Ufficio Italiano dei Cambi); Casellario Centrale Infortuni; Ministero delle infrastrutture - Motorizzazione civile e dei trasporti in concessione; CONSOB (Commissione Nazionale per le Società e la Borsa); Ministero del lavoro e della previdenza sociale; Enti gestori di assicurazioni sociali obbligatorie, quali INPS, INPDAl, INPGI ecc.; Ministero dell'economia e delle finanze - Anagrafe tributaria; Consorzi agricoli di difesa dalla grandine e da altri eventi naturali; Magistratura; Forze dell'ordine (P.S.; C.C.; G.d.F.; VV.FF.; VV.UU.); altri soggetti o banche dati nei confronti dei quali la comunicazione dei dati è obbligatoria. L'elenco completo di tutti i predetti soggetti è costantemente aggiornato e può essere conosciuto agevolmente e gratuitamente chiedendolo al Servizio indicato nell'informativa.
- 7) Il trattamento può comportare le seguenti operazioni previste dall'art. 4, comma 1, lett. a), del Codice e successive modifiche ed integrazioni: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione, distruzione di dati; è invece esclusa l'operazione di diffusione di dati.
- 8) Questi soggetti sono società o persone fisiche nostre dirette collaboratrici e svolgono le funzioni di responsabili del nostro trattamento dei dati. Nel caso invece che operino in autonomia come distinti "titolari" di trattamento rientrano, come detto, nella c.d. "catena assicurativa" con funzione organizzativa.
- 9) Tali diritti sono previsti e disciplinati dagli artt. 7-10 del Codice e successive modifiche ed integrazioni. La cancellazione e il blocco riguardano i dati trattati in violazione di legge. Per l'integrazione occorre vantare un interesse. L'opposizione può essere sempre esercitata nei riguardi del materiale commerciale pubblicitario, della vendita diretta o delle ricerche di mercato; negli altri casi l'opposizione presuppone un motivo legittimo.